

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese

Rivisitare la storiografia sul diritto mercantile avendo come punto costante di riferimento le vicende di Genova se, formalmente, può apparire un compito limitato nell'oggetto, si rivela, nella sostanza, come il tentativo di ricostruire un complesso processo non solo giuridico ma anche economico, sociale, culturale e politico. È infatti solo apparentemente un paradosso ciò che un economista genovese, Gerolamo Boccardo, professore nella Facoltà di Giurisprudenza, scriveva in una *Storia del Commercio*, nel 1848: egli affermava che «una storia della mercatura è una storia della civiltà» e che «i popoli che hanno posseduto economica floridezza, furono sempre grandi eziandio nelle scienze, nelle arti, nelle lettere, nelle armi ed in ogni elemento della vita politica».

Boccardo parla di floridezza economica collegata alla grandezza nelle scienze e nelle arti e Genova, tra Medioevo ed Età moderna, ne è certamente tra le più significative esemplificazioni: il punto di riferimento per la comprensione della sua esperienza specifica non può essere che il contesto socio-politico in cui la repubblica si trova ad operare.

Si può al proposito rilevare che, al fine di individuare le fasi di evoluzione del diritto genovese mercantile e internazionale, l'esame delle fonti pone in primo piano alcuni problemi di cronologia e di spazi operativi. Per Genova rimane fondamentale il distacco storico-istituzionale rappresentato, sostanzialmente, dal passaggio tra il Medioevo e l'Età moderna e convenzionalmente individuato nella riforma della repubblica aristocratica operata da Andrea Doria nel 1528.

Nel XII secolo e nella prima metà del successivo Genova si muove in un circuito politico e commerciale, terrestre e marittimo, poco più che regionale. Sulla terraferma la tipologia documentaria testimonia di paci stipulate con potenti vicini, come Pavia, Tortona, Milano, e in esse si parla di

* Pubbl. in V. PIERGIOVANNI - P. MASSA, *Est Genuensis ergo mercator*, Genova 2004, pp. 5-16.

salvare homines et pecuniam, di rendere reciprocamente giustizia ai cittadini, di salvaguardare i confini: lo scopo è evidentemente quello della sicurezza militare e politica, mentre si fa scarso riferimento agli scambi commerciali che pure esistono.

Questi peraltro vengono in piena evidenza in un'altra serie di documenti, a cavallo della metà del XII secolo, che testimoniano i rapporti con la fascia mediterranea occidentale: non paci ma convenzioni sono strette con Marsiglia, Fréjus, Antibes e altre comunità e signori, in cui, oltre alla sicurezza contro i Saraceni e alla reciprocità di giurisdizione, si ottengono privilegi mercantili e la esclusione dal diritto di naufragio.

L'orizzonte, però, tende ad allargarsi, e sono dello stesso periodo le testimonianze di una capacità contrattuale che si dispiega, nel 1149, nei confronti del re di Valenza, Boabdila Maometto, che si impegna a pagare diecimila marabotini, a concedere spazi commerciali e una esenzione fiscale: si stipula una *pax et conventio* attraverso una *cartam securitatis et pacis et amoris*; poco più tarda, del 1155, è un'altra famosa *conventio* stipulata tra il comune di Genova e l'imperatore di Costantinopoli Emanuele Comneno, tendente ad ottenere gli stessi privilegi commerciali già goduti da Pisani e Veneziani.

Il primo riferimento normativo è costituito dalle norme del 1143, 1157 e 1161. I testi sono il risultato di un processo di accumulo di prescrizioni, emanate in tempi diversi, per specificare i campi di azione e gli impegni dei consoli. Il contenuto delle norme è abbastanza vario, ma si qualifica soprattutto per le materie politiche, penali e commerciali. Si definiscono rapporti politici ed economici con la Chiesa locale, con i feudatari, con l'imperatore di Costantinopoli, con le città vicine; l'attenzione per le relazioni internazionali è messa in rilievo anche dalle modalità di organizzazione delle legazioni; nei casi estremi, con il conforto dei consociati, si deliberano le guerre. Nello spirito di tutela dell'ordine pubblico interno ed internazionale devono leggersi alcuni divieti di commercio che colpiscono persone, come gli avversari del sistema politico vigente, o i nemici esterni, oppure penalizzano merci concorrenziali con quelle genovesi.

Il sistema dei rapporti internazionali che emerge da questi documenti si alimenta di mezzi politici, come le legazioni, e giuridici, come i divieti di commercio che colpiscono nemici e merci straniere concorrenti. È un abbozzo di formalizzazione giuridica scritta di una situazione commerciale che, nei fatti, è già operante nella città, luogo di incontro di mercanti pavesi

e longobardi con quelli di Barcellona, e di tutta la fascia mediterranea, dalla Provenza alla Sicilia e alla Sardegna, come si può vedere, nel 1128, dall'elenco delle persone sottoposte alle tassazioni che sono dovute dai forestieri che vengono a Genova per commerciare (*pro mercato*).

Prima di imbattersi in una seconda compilazione legislativa ci vorrà quasi un secolo, ma i *Libri Iurium* testimoniano l'utilizzazione di una serie di strumenti tecnico-giuridici che sanciscono i rapporti con i soggetti internazionalmente rilevanti. Feudatari e comunità minori assoggettate vengono costretti ad un giuramento, con impegni militari e di residenza in città, a compiere donazioni, ad accettare pronunciamenti giudiziari, mentre con città più potenti o più lontane vengono formalizzate le prime *conventiones*. Si tratta certamente dello strumento più importante e più duttile per stabilire legami ed alleanze, spesso ineguali. Anche se il linguaggio non è sempre uniforme, e patti ormai si stringono con i più potenti sovrani dell'area mediterranea, la convenzione è lo strumento più frequente nei rapporti con le comunità assoggettate a diverso titolo: dalla seconda metà del XII secolo, ma soprattutto nel XIII, il *dominium* genovese in Liguria, nel Mediterraneo ed oltremare si struttura formalmente attraverso una serie di tali atti. Si tratta di uno strumento duttile, come si è detto, che consente di graduare gli impegni reciproci e di salvaguardare diversi stadi di autonomia.

All'interno della realtà medievale genovese il fenomeno giuridico si qualifica per quello che ancora oggi, per identificare una delle caratteristiche del diritto commerciale, si chiama 'internazionalismo' o 'cosmopolitismo'. Anche per lo sviluppo degli aspetti giuridici sulla scia di una felice intuizione di Roberto Lopez, si parla di 'rivoluzione commerciale' e di 'rivoluzione nautica'.

Allo stesso Lopez siamo anche debitori di una interessante analisi, oltre che sul rilievo generale dello strumentario tecnico mercantile, sul significato da dare al problema delle origini dei vari istituti commerciali in relazione alle fonti che li documentano. A suo parere « lo sviluppo dei contratti commerciali ha, nella storia del commercio, la stessa decisiva importanza che ebbe lo sviluppo delle tecniche e degli strumenti nella storia dell'agricoltura. Solo pochi contratti commerciali risalgono in modo sicuro a modelli greco-romani ». Gli altri sono quasi certamente creazioni medievali.

Non a caso, però, Lopez parla di fonti e di esempi genovesi, perché, insieme a vicende storiche assolutamente uniche ed originali, è stata la ricchezza e la singolarità della documentazione conservata ad indurre stu-

diosi di varie provenienze e formazioni ad interessarsi delle vicende della repubblica.

I fattori economici ed umani sono basilari nella costruzione di un complesso sistema di articolazioni giuridiche esemplarmente adeguate ad una economia fondata su principi che con qualche semplificazione definiamo capitalistici e ad una società che propone modelli e valori con essi allineati. La navigazione emerge non solo come fatto politico, economico e sociale ma anche di innovazione di tecniche marittime e di strumentario giuridico.

I mercanti sono l'agente dinamico di queste società, mentre si ritagliano uno spazio significativo i notai come professionisti della memoria e della certezza dei rapporti giuridici e socio-economici. Presentando l'edizione degli atti dei notai liguri del secolo XII, Moresco e Bognetti parlano anch'essi di una fonte con valore universale nella storia della civiltà, come ha già fatto Boccardo, ma riflettono anche sul fatto che la grande novità storiografica di questa documentazione è la provenienza laica e l'assoluta prevalenza di atti riguardanti il nuovo diritto delle obbligazioni commerciali – sorto dalla prassi mercantile e giuridicamente dai notai, che già rivelano l'influsso della scuola bolognese – piuttosto che le testimonianze in tema di diritti reali, di famiglia e di successione.

Vorrei, al proposito, aggiungere una osservazione che traggio da un'opera di Enrico Besta, che parla di formalismo, Chiesa e diritto sostanziale e processuale dei mercanti. A suo parere

« Nel conflitto tra il formalismo e il principio volontaristico si dà soprattutto importanza alle idee morali sostenute dalla Chiesa: ma non va d'altro canto dimenticata l'azione del commercio, che dalla Chiesa non fu guardato con soverchia simpatia, come quello che troppo mirava al lucro e troppo poco alla salute delle anime. La Chiesa e il commercio si sono però trovati sulla stessa via: contro il formalismo reagì la *aequitas mercatoria*. Dalla vita rampollano sempre nuovi rapporti che non possono svolgersi nelle strette forme tradizionali. Nessun commercio v'ha senza credito e nessun credito ha chi non tiene alla sua parola ... D'altro canto, quasi per una intima contraddizione il commercio ha bisogno che l'applicazione dei contratti non sia abbandonata all'arbitrio di troppo sottili investigazioni sulla volontà. La volontà che conta è quella che si manifesta esternamente. Non si ammettono riserve mentali... Proprio per questo... il commercio diventa proclive ad un rigoroso formalismo. Mentre aveva combattuto gli antichi negozi formali, quando si trattò della scrittura, fu proprio essa a fare di taluna fra esse dei negozi astratti. La causa dell'obbligazione fu messa nella stessa scrittura. La cambiale diventò così e resta il prototipo dei negozi astratti ».

Il passo successivo di questo processo sarà l'autoreferenzialità con l'accresciuta importanza delle registrazioni mercantili come mezzo di prova.

È il punto di arrivo di un processo che esalta la capacità del ceto mercantile di creare nuovi schemi contrattuali, risistemando anche il diritto processuale. I contrasti con la Chiesa e il diritto canonico sono aspri ma, alla fine, entrambi i contendenti si uniscono nella esaltazione dei temi dell'equità e della buona fede, sulla accettazione di un lucro moderato, conseguenza di un giusto prezzo che tutela il pubblico interesse: anche il denaro può essere fertile purché non opprime i deboli.

Il diritto delle obbligazioni commerciali è ispirato al principio del rispetto degli impegni assunti – *pacta servantur* –, ed è alieno dalle formalità. Dalla consuetudine nascono i negozi di credito, il deposito e la banca; il mare, che crea l'assicurazione, è il campo privilegiato delle innovazioni, la cui vera frontiera sono però gli strumenti del credito e i contratti sociali. Tra le forme di società la più antica è la commenda: a Genova le prime testimonianze sono di Giovanni Scriba che dal 1155 al 1164 roga ben 500 contratti di società. Nasce secondo Sombart l'impresa capitalistica che utilizza in campo mercantile dapprima un contratto tipico della famiglia agricola, cioè la fraterna, e in seguito un più complesso contratto di 'compagnia'. Forme di finanziamento e insieme di ripartizione di rischi sono alla base di compartecipazione economica e politica come le maone, mentre l'assicurazione e il cambio si rivelano gli esempi più avanzati concettualmente e praticamente, di sintesi tra la mutualità e la speculazione.

Passando al diritto e ai mercanti genovesi, già nelle norme del 1143 mi è sembrato di ritrovare un preciso riferimento al socio residente e a quello itinerante (*socius stans* e *tractator*) che pongono in comune capitale e lavoro nei contratti di commenda: « intimeremo al popolo – dicono i consoli – che non porti per mare la persona e il denaro di chi non sia della comune compagnia », ma anche nel 1229, in una raccolta statutaria ascrivibile al maestro bolognese e podestà genovese Iacopo Baldovini, i riferimenti sono molto indicativi. Da un frammento a noi pervenuto si evince che esisteva una redazione statutaria contenente già un libro sui naviganti e sul diniego di prestiti a chi effettui la guerra di corsa in tempo di pace. L'intitolazione di questo libro è ridondante di suggestioni: la navigazione, la guerra di corsa tra pace e guerra, il mutuo. Di fronte all'indistinzione del diritto civile sostanziale e processuale emerge la particolarità genovese di un libro dedicato al diritto mercantile in una città che non ha mai sentito l'opportunità o la necessità di organizzare corporativamente la categoria degli operatori economici dediti al commercio. Non esiste, infatti, a Genova una corporazione di *mercatores*, con normativa e giurisdizione autonoma, come in altri comuni

italiani. Il commercio permea tutta la società e si regolamentano solo specifici settori. Ad esempio, un aspetto particolare del diritto genovese ha riguardo alla giustizia mercantile. L'Ufficio di Mercanzia rende giustizia con strumenti e mentalità che lo distinguono nettamente dagli altri giudici. La necessità della sua istituzione risiede nella diversità del diritto mercantile, il quale ha origine e sviluppo in un orizzonte economico e geografico che non può essere risolto in quello politico individuale dei singoli mercanti. Alla sua base ci sono comportamenti consuetudinari sovranazionali, a cui il diritto comune deve adattarsi e non viceversa. L'approccio al diritto mercantile con gli stessi strumenti ermeneutici di quello delle successioni o dei contratti agrari può essere fuorviante. È la *respublica mercatorum* che mentre lotta politicamente con tutte le armi, legali come le flotte o illegali come le navi corsare, si dà contemporaneamente regole sovranazionali, che nei contratti lasciano spazio alla buona fede, e nei processi si adeguano a criteri di equità: in conclusione ci si può affrontare e affondare sui mari, ma nei mercati occorre rispettare i patti (*pacta sunt servanda*). Rimane fondamentale lo schema pattizio e la bilateralità, tipica della contrattazione privata, a riprova della mancanza di una percezione delle peculiarità giuridiche pubbliche dei rapporti internazionali.

Che Genova più di ogni altra città medievale sia stata considerata, quasi in maniera proverbiale, la 'repubblica dei mercanti' si riscontra in maniera assolutamente incontrovertibile in alcune fonti giuridiche dottrinali di grandissimo prestigio e rinomanza.

Forse la risposta migliore la si ritrova in uno dei massimi giuristi del Medioevo che, come ormai comunemente si rammenta, ha avuto la ventura di commentare testi canonici e civili, Baldo degli Ubaldi. Nel commento ai passi canonici sui chierici itineranti, Baldo non solo mostra un'attenzione particolare per la materia ma elabora una ricostruzione che si nutre largamente di motivi storici, politici e di dottrina. Egli, infatti, propone una originale classificazione delle varie *peregrinationes*.

Un primo tipo è decisamente negativo: contro i responsabili della piraateria, fenomeno ormai endemico ed esteso, bisogna esperire i necessari rimedi processuali. Baldo continua la sua esposizione citando una itineranza positiva – *peregrinatio melior* –, che attiene agli scolari ed ai disagi sopportati per studiare; e, infine, la *peregrinatio optima* finalizzata alla salute spirituale dei fedeli – *pro salute animae* –, e riguarda i pellegrini che si recano a visitare i luoghi particolarmente significativi della Cristianità. Dal nostro punto di

vista è molto significativa la menzione della *peregrinatio bona* dei mercanti perchè, attraverso essa, Baldo opera il recupero della assimilazione tra mercanti, che cercano il guadagno, e i pellegrini, che perseguono fini di elevazione spirituale. Egli dà un giudizio positivo della itineranza finalizzata allo scambio di merci – *causa mercantiae* – che è certo fatta per ottenere un guadagno – *pro lucro captando* –, ma l'interesse maggiore è nella successiva affermazione, che sembra quasi riferirsi ad un proverbiale modo di dire alla sua epoca, nella quale la positività del commercio è esemplificata dai mercanti genovesi – *ut faciunt Ianuenses* –. Baldo rafforza la sua affermazione con un riferimento storico, ricordando che la sua elaborazione dottrinale rappresenta una novità poichè la categoria mercantile non è stata tradizionalmente privilegiata dai provvedimenti imperiali. È proprio questa constatazione che gli dà la possibilità di valutare il salto culturale avvenuto nel Medioevo mercantile, esemplificato in questo caso dai Genovesi. L'attività commerciale è ritenuta di utilità generale ed è divenuta di utilità assoluta al punto che la comunità umana non potrebbe farne a meno – *ista est amica populis* –: emerge la considerazione del commercio come fattore di progresso della società in cui Baldo vive, quindi, al punto che il giurista ritiene di poter generalizzare tale concetto, sostenendo che non si può vivere senza il commercio – *mundus non potest sine mercatoribus vivere* –.

Che rapporto esiste tra queste articolazioni normative e giurisdizionali statuali e un diritto, quale quello mercantile, che tende a svilupparsi in maniera uniforme su base internazionale? L'esperienza genovese mi conforta nell'impressione personale che il vero percorso dell'unificazione giuridica mercantile sia passato attraverso le caratteristiche di organizzazione delle originali tecniche processuali, piuttosto che attraverso i contenuti contrattuali nuovi: per questi, al di là dei titoli di credito e dell'assicurazione, presto inglobata dalla dottrina nella compravendita e poi nell'irregolarità contrattuale, si tratta il più delle volte di adattamenti di vecchie figure contrattuali romane a nuove realtà operative.

Uno degli scopi della giustizia mercantile è certo quello di pervenire, in tempi brevi e senza formalità eccessive, alla definizione dei problemi controversi: a questo fine l'inappellabilità delle sentenze, seppure possa rendere inattaccabili decisioni sbagliate, raggiunge certo il risultato di non trascinare nel tempo rapporti giuridici ed economici pendenti. Le caratteristiche del processo, comunque, con la rapidità e la sformalizzazione che ne sono l'essenza, sono funzionali all'ambiente mercantile ed ai contenuti giuridici che

esso si è dato consuetudinariamente. Se il mondo del commercio si muove su spazi internazionali sempre più ampi, non è pensabile che il diritto possa diventare un freno, almeno in realtà, come quella genovese, che sulla mercatura ha basato prima la propria sopravvivenza e poi le sue fortune.

Diventa naturale l'attenzione dell'ordinamento genovese e la favorevole inclinazione di legislatori e di giudici per talune prassi contrattuali, il cui scenario è lo scambio di merci con paesi esteri, ed è il giurista quattrocentesco Bartolomeo Bosco che afferma che, alla sua epoca, Genova *vivit de mercantia*. Ancora lo stesso autore riporta un esempio che è, sotto l'aspetto della internazionalità, ancora più importante, in quanto segna una significativa separazione tra il mondo mercantile e le particolari contingenze politiche del momento: è in corso una guerra tra Aragona da una parte e Milano e Genova dall'altra, ma Bosco consiglia di non infierire contro un mercante che ha eluso le regole sulle esportazioni al nemico. Il conflitto non ha infatti toccato i mercanti e, mentre i Catalani, senza tener conto delle proibizioni, hanno continuato a esportare a Genova riso, sale ed altre merci, i Genovesi, per parte loro, hanno venduto frumento, ferro ed altre merci.

Non vorrei, però, che da quanto finora detto, apparisse un quadro idilliaco di un mondo di traffici che non trova ostacoli nella costruzione di una repubblica di mercanti. Strumenti giudiziari efficaci, forme contrattuali adeguate e grandi aperture economiche sono i mezzi di compensazione di complesse e conflittuali situazioni politiche. La prassi mercantile supera molti ostacoli, come dimostra il caso proposto da Bosco che si propone come un esempio che riassume il percorso compiuto dall'ordinamento genovese rispetto allo sviluppo del mondo e del diritto mercantile su base internazionale. Si è rilevato l'aspetto della conflittualità e della bilateralità dei rapporti tra soggetti a diverso livello di autonomia ed il loro moltiplicarsi con l'apertura di orizzonti commerciali più ampi. Genova ha utilizzato senza problemi strumenti pubblici, come i trattati di pace, e privati come i patti e le convenzioni, graduandone il contenuto in relazione al maggior o minore potere politico della controparte. Esiste certo una funzione uniformante dell'utilizzazione generalizzata di nuove figure contrattuali e di quelle vecchie riadattate, ma, a mio parere, l'internazionalizzazione concreta del diritto commerciale è stata soprattutto operata dalle giurisdizioni speciali: esse sembrano il veicolo principale di questa esperienza sovranazionale e hanno concorso, a Genova come in altre città, malgrado i freni delle contingenze politiche, all'imporre definitivamente di un diritto comune dei mercanti.

Il processo di definizione formale del rapporto inscindibile fra Genova ed il commercio internazionale lo si ritrova in una sentenza del più importante tribunale mercantile dell'Età moderna, la Rota civile di Genova. In una pronuncia che riconosce al mercante il pagamento dell'interesse per i debiti non saldati, si discute sui requisiti richiesti per tale professione e la Rota ritiene che essi siano acquisiti congetturalmente per i Genovesi che vivono in una città in cui ricchi, poveri, nobili, plebei, donne, uomini pubblici e privati cittadini non lasciano il denaro infruttifero con la conseguenza che ad essi spetta la qualifica di commerciante: *est Genuensis, ergo mercator*.

Il legame tra la città, il suo porto e l'attività mercantile si rafforza anche nei secoli a noi più vicini, ed è significativo che le maggiori storie del diritto commerciale e del commercio non mancano di citare largamente Genova e i suoi mercanti. Si può ricordare che in questa città si sono avute, nella seconda metà dell'Ottocento, le più strenue resistenze alla abolizione dei Tribunali di commercio. Il giurista Jacopo Virgilio ribadisce i tre punti dell'equità, della buona fede e dei giudici commercianti come pilastri fondanti e irrinunciabili di una più civile attività di scambi di merci. Personalmente ritengo che, nel concreto, non sono state particolarmente preoccupanti le conseguenze dell'abolizione perchè alle stesse esigenze si poteva provvedere con sezioni specializzate o con qualche altro mezzo. L'esperienza successiva e il costante ritorno al concetto di una globalizzante *lex mercatoria*, oltre alle nuove frontiere dell'arbitrato, hanno dimostrato che è possibile trovare soluzioni diverse per ottenere quasi gli stessi risultati del passato e consentire ai commercianti di mantenere forme di controllo sulle loro specifiche controversie.

Vorrei terminare tornando all'inizio del mio discorso ed alla storia del commercio di Gerolamo Boccardo ed alla sua definizione della storia del commercio come storia della civiltà: l'economista genovese ha scritto questo volume per gli studenti delle scuole secondarie e si può giustamente rimpiangere che tale disciplina non sia più oggetto di studio nelle scuole tecnico-commerciali e nell'Università e che in una città con la gloriosa storia commerciale appena delineata non esista un centro scientifico che, riunendo esperienze pratiche e teoriche di varie discipline, funzioni come un laboratorio di studi e di progetti.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo